



(da www.servizi-legali.it) Il 15/11/2012 il Consiglio nazionale forense ha dato notizia di aver formalizzato le impugnazioni avverso la riforma degli ordinamenti professionali (dpr 137/2012) e i nuovi parametri per i compensi professionali (dm 140/2012). Hanno aderito all'iniziativa giudiziaria gli Ordini di Foggia, Pescara (Professioni), Lucca, Avellino (Professioni), Napoli, Mondovì, Massa Carrara, Forlì Cesena, Crema, Bolzano, Genova, Lanciano, Voghera, Savona, Matera, Torre Annunziata, Acqui Terme, Prato, Firenze, Melfi, Modena, Trani, Brescia, Milano, Oristano (Parametri), Lucera (Parametri) e l'Unione regionale Campania, nonché molti avvocati a titolo personale.

Si possono leggere sul sito del CNF [i ricorsi avverso il Dpr 137/2012 e avverso il DM 140/2012](#) (che sono stati redatti da un collegio difensivo composto dai Proff.ri Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli, Federico Tedeschini e Guido Greco).

Quanto al ricorso sul Dpr 137/2012, scrive il CNF: *"Numerosi i vizi dedotti a proposito del dpr 137, adottato dal Governo sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, d.l. 138/2011: norme nate come previsioni di principio non immediatamente cogenti e poi disinvoltamente riqualficate dal legislatore come "norme generali regolatrici della materia" ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, l. 400/1988.*

Si tratta di disposizioni di rango primario del tutto inidonee, per la loro genericità a consentire un esercizio del potere regolamentare autorizzato conforme alle regole sul riparto delle fonti, tanto da generare vizi di legittimità costituzionale che il Collegio difensivo non ha mancato di eccepire.

In ogni caso, il dpr presenta innumerevoli vizi autonomi e non ripetuti dalla fonte primaria, che integrano altrettanti motivi di ricorso: tra essi la manifesta violazione di legge occorsa in relazione al regolamento sulla formazione permanente, che il dl 138/2011 affida all'autonomia delle categorie (regolamenti dei CN) mentre il dpr sposta di fatto in capo al Ministro della giustizia con la previsione di un parere vincolante.

Più in generale, l'intero impianto del regolamento si presenta viziato per avere mancato di esercitare correttamente il potere normativo autorizzato: invece che fornire la disciplina delle materie delegificate, l'atto demanda tale disciplina a successivi regolamenti sostanzialmente ministeriali (è sempre previsto un parere vincolante del Ministro) spostando di fatto dal Consiglio dei ministri al Ministro la responsabilità di dettare le regole professionali, in violazione del principio delegatus delegari non potest."

Per farti sentire, aderisci e invita altri ad aderire al social network

www.concorrenzaeavvocatura.ning.com

(conta già centinaia di adesioni).

In ordine alla liberalizzazione delle professioni (compresa quella di avvocato) realizzata nell'agosto 2012 attraverso il DPR 137/2012 e attraverso l'abrogazione "in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012" delle norme degli ordinamenti professionali in contrasto coi principi di cui alle lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/2011, vedi il mio intervento in Corte costituzionale del 22 maggio 2012

